

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-38 del 05/01/2018
Oggetto	Procedimento MOPPA1769 (ex 789/S). Rilascio di rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (lavorazione carni) ed impianto antincendio, in comune di Formigine (MO), frazione Magreta. Ditta AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE spa
Proposta	n. PDET-AMB-2018-38 del 04/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque GENNAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Procedimento MOPPA1769 (ex 789/S). Ditta Agricola Italiana Alimentare (A.I.A.) spa.

Rilascio di rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale (incremento del volume idrico annuo) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (lavorazione carni suine) e igienico ed assimilati (impianto antincendio) in comune di Formigine (MO), frazione Magreta via Mazzacavallo n. 47.

Regolamento regionale n. 41/2001, articoli 27 e 31.

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione n. 13355 del 23/10/2012 è stata rilasciata alla ditta AZIENDA AGRICOLA TRE VALLI soc. coop. a r.l. con sede legale a Quinto Valpantena (VR), il rinnovo con variante sostanziale (sostituzione pozzo n. 3) di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con scadenza fissata al 31/12/2015;
- l'utenza idrica attualmente in esercizio è costituita da tre pozzi ubicati presso il proprio stabilimento produttivo di Magreta di Formigine (MO) in via Mazzacavallo n. 47, con prelievo idrico ad uso industriale (macellazione suini con lavorazione e confezionamento carni suine) e igienico ed assimilati (lavaggi igienico/sanitari ed impianto antincendio);
- la ditta Agricola Italiana Alimentare (A.I.A.) spa con sede a San Martino Buon Albergo (VR), Piazzale Apollinare Veronesi n. 1, ha presentato con nota acquisita in data 14/12/2015 protocollo n. PG/2015/870351 domanda di rinnovo con subentro alla titolarità della concessione soprarichiamata, già intestata alla ditta AZIENDA AGRICOLA TRE VALLI soc. coop. a r.l.;
- la ditta medesima con nota pervenuta in data 04/03/2014 protocollo n. PG/2014/61104, attraverso il tecnico incaricato, dott. geol. Claudio Preci ha presentato la prevista relazione di fine lavori e la relativa scheda tecnica del nuovo pozzo 3 aziendale, autorizzato con la predetta determina;
- la ditta A.I.A. - Agricola Italiana Alimentare spa ha inoltre presentato, con nota acquisita in data 28/04/2017 protocollo n. PGM0/2017/8296, una domanda di variante sostanziale (aumento del volume idrico derivabile da 450.000 a 550.000 m³/anno, senza incremento della portata istantanea massima di emungimento pari a 41,0 l/s) della concessione soprarichiamata (atto n. 13355/2012) ;

DATO ATTO che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 27 e 31 (rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale di concessione) del citato Regolamento regionale n. 41/2001;

ESAMINATA la documentazione agli atti e rilevato che:

- le rispettive domande di rinnovo e di variante sostanziale di concessione sono corredate della documentazione prevista dal Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica con relativi allegati ed uno studio idrogeologico a firma del dott. geol. Claudio Preci;
- l'utenza idrica sotterranea avrà le seguenti caratteristiche:
 - tre pozzi in esercizio;
 - uso industriale (macellazione suini con lavorazione e confezionamento carni) e igienico ed assimilati (lavaggi igienico/sanitari ed impianto antincendio);
 - volume attualmente derivabile pari a 450.000 m³/anno;
 - volume complessivo in aumento richiesto 550.000 m³/anno;
 - i dati definitivi e le caratteristiche tecniche del nuovo pozzo aziendale n. 3 bis;
 - il vecchio pozzo 3 è stato cementato ed inertizzato;

CONSTATATO che la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria delle domande di rinnovo e di variante sostanziale di concessione;

ACQUISITO il parere istruttorio della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, assunto al protocollo con n. PGM0/2017/18080 del 14/09/2017, che esprime parere favorevole, con l'obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per al misurazione delle portate e dei volumi di acqua emunta e con la richiesta di incremento dell'utilizzo dell'acqua derivabile dall'acquedotto agroindustriale del fiume Secchia, almeno per gli usi produttivi meno pregiati;

VISTO il parere istruttorio del Servizio Sanitario Regionale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, già acquisito in sede istruttoria come da nota del 19/01/2008, che esprime parere favorevole;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati forniti dal tecnico incaricato, sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale e la portata nominale massima del prelievo sono mediamente congrui;
- i tre pozzi esistenti:
 - non insistono entro il perimetro di aree di rispetto e salvaguardia di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006;
 - non ricadono all'interno di un Parco o di un'area protetta, non rientrano nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;
 - la ditta è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento n. 111 del 30/10/2012;

TENUTO CONTO che per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12, ordinato a verificare la compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni di Piani di tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

1) con propria deliberazione n. 8 del 17/12/2015 il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni");

2) con nota prot. n. 354/5.2 in data 25/01/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

3) in presenza di analoghe richieste di parere istruttorio, la stessa Autorità di Bacino ha fatto presente che, per le tipologie di derivazione sopra descritta, la Direttiva Derivazioni, adottata con deliberazione n. 8 del 17/12/2015, è immediatamente applicabile a tutte le richieste di concessioni successive al 12 gennaio 2016;

4) a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia Romagna, con nota prot. PG/2016/788494 del 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dall'Autorità di Bacino del fiume Po;

5) l'applicazione della stessa Direttiva permette quindi, di superare l'acquisizione del parere istruttorio della medesima Autorità di Bacino, che si intende come espresso, potendo così procedere al completamento dell'iter istruttorio per autorizzare la variante in argomento, come da competenza di questa Struttura ARPAE S.A.C.;

CONSIDERATO che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale (550.000 m³/anno) e la portata nominale massima della derivazione (41,0 l/s) sono mediamente congrui;
- l'attività industriale svolta dalla ditta necessita di risorsa idrica di qualità per il funzionamento del proprio apparato produttivo;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Conoide Secchia - confinato inferiore" codice 2390ER-DQ2-CCI con stato quantitativo buono;

- con criticità tendenziale "elevata" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto al prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regionali, che regolano la materia ed ulteriori prescrizioni eventualmente subordinate a monitoraggi specifici);

VERIFICATO che:

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- la ditta dovrà adottare misure di limitazione degli impatti a carico dell'acquifero, attraverso l'incremento dell'approvvigionamento idrico dalla condotta agroindustriale ad usi plurimi del fiume Secchia, almeno per gli usi meno pregiati nelle proprie produzioni;

- è opportuno limitare la durata della medesima concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, al 31/12/2021, anche alla luce delle valutazioni sui monitoraggi e della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale;

- non essendo la risorsa idrica concessa quantificabile per singola tipologia d'uso (industriale e igienico ed assimilati), si applica il canone più elevato, il cui importo, visto il quantitativo richiesto corrisponde all'uso "industriale" di cui alla lettera c) art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, maggiorato del sovracanone, per un importo complessivo relativo all'annualità 2017, pari ad € 2.277,00;

- sul BURER n. 252 del 20/09/2017 è stato pubblicato l'estratto della domanda di rinnovo con variante sostanziale di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACCERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

DATO ATTO che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in via P. Giardini n. 472 scala L a Modena;

ATTESTATA la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **Agricola Italiana Alimentare (A.I.A.) spa** con sede a San Martino Buon Albergo (VR), Piazzale Apollinare Veronesi n. 1, C.F./P.Iva 00233470236, il rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale (aumento del volume idrico derivabile dalle falde sotterranee) di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, presso lo stabilimento produttivo ubicato in comune di Formigine (MO), frazione Magreta in via Mazzacavallo n. 47 - procedimento **MOPPA1769 (ex 789/S)**;
- b) di definire la quantità di risorsa idrica sotterranea complessivamente prelevabile pari ad una **portata massima di l/s 41,0** e ad un **quantitativo volumetrico non superiore a m³/anno 550.000 ad uso industriale ed antincendio**;
- c) di approvare l'allegato **disciplinare parte** integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi, le condizioni da rispettare e le caratteristiche dell'opera di presa;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, **fino al 31.12.2021**;
- f) di dare atto che la ditta **Agricola Italiana Alimentare (A.I.A.) spa** a seguito del subentro nella titolarità della concessione, è tenuta al versamento dei canoni pregressi di concessione, con decorrenza dall'annualità 2015, come riportato nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ragione dell'avvenuta prosecuzione della derivazione;
- g) di dare atto che il concessionario è tenuto ad adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nell'allegato disciplinare;
- h) di dare atto che i canoni, l'integrazione del deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- i) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canoni e per il deposito cauzionale;
- J) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- k) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
- l) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura

Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

m) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, ovvero, entro 60 giorni dalla sua ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133, c.1 b) e s. m.

Per quanto riguarda le somme versate o da versare, i capitoli della parte Entrate della Regione Emilia-Romagna in cui sono state introitate sono i seguenti:

- spese d'istruttoria - capitolo 4615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate";
- canoni-capitolo 4315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile";
- deposito cauzionale - cap. 7060 "Depositi cauzionali passivi".

IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **Agricola Italiana Alimentare (A.I.A.) spa** con sede a San Martino Buon Albergo (VR), Piazzale Apollinare Veronesi n. 1, C.F./P.Iva 00233470236, codice procedimento **MOPPA1769** - ex 789/S.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale di esercizio **41,0 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **550.000 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso industriale (macellazione suini con lavorazione e confezionamento carni) e igienico ed assimilati (lavaggi igienico/sanitari ed impianto antincendio).

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Le opere di presa sono costituite da tre pozzi, ubicati su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima sito in comune di Formigine (MO), frazione Magreta in via Mazzacavallo n. 47.

Dati tecnici del pozzo 1 - codice risorsa SISTEB: MOA1007

- colonna tubolare con camicia in acciaio zincato del diametro esterno di Ø=mm. 300;
- profondità manufatto m. 120 dal piano campagna;
- **due tratti filtranti: 53÷78 e 103÷111 metri da p.c.**;
- **avampozzo**;
- **portata nominale 13,0 l/s**;
- **contatore volumetrico**;
- coordinate catastali: foglio 10, mappale 77 del NCT del comune di Formigine (MO)- reparto macellazione;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=643.163 Y=939.477;
- due elettropompe sommerse (funzionanti alternativamente) avente una potenza di Kw 13,0.

Dati tecnici del pozzo 2 - codice risorsa SISTEB: MOA1008

- colonna tubolare con camicia in acciaio zincato del diametro esterno di Ø=mm. 400;
- profondità manufatto m. 102 dal piano campagna;
- **due tratti filtranti: 65÷74 e 100÷102 metri da p.c.**
- **contatore volumetrico**;
- **avampozzo**;

- portata nominale **13,0 l/s**;
- coordinate catastali: foglio 10, mappale 177 del NCT del comune di Formigine (MO) - reparto spedizione;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=643.153 Y=939.581;
- due elettropompe sommerse (funzionanti alternativamente) avente una potenza di Kw 13,0.

Dati tecnici del nuovo pozzo 3 bis (antincendio e industriale di

soccorso)

- data fine lavori: **11/02/2014**;
- colonna tubolare con camicia in acciaio zincato del diametro esterno di Ø=mm. 400;
- profondità manufatto m. 120,80 dal piano campagna;
- tre tratti filtranti: **96÷105, 107,50÷110,50 e 114,50÷120,50 da p.c.**;
- contatore volumetrico;
- avampozzo;
- portata nominale **12,0 l/s per prelievo industriale di soccorso e 3,0 l/s per uso antincendio**;
- coordinate catastali: foglio 10, mappale 589 del NCT del comune di Formigine (MO);
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=642.939 Y=939.085;
- due elettropompe sommerse (funzionanti alternativamente) avente una potenza di Kw 13,0.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, in prosecuzione al precedente titolo, è assentita sino al **31/12/2021**.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone per l'uso indicato nel suddetto art. 2, dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2017 ammonta ad **€ 2.277,00**.

6.2 La ditta **Agricola Italiana Alimentare (A.I.A.) spa** è inoltre tenuta al versamento del canone alla Regione Emilia Romagna, per le annualità pregresse a decorrere dall'anno 2015, qualora non ancora versato, come indicato nella tabella sottoriportata:

canone 2015	€ 2.274,74
canone 2016	€ 2.274,74

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

6.7 Restano dovuti, qualora non ancora versati alla Regione Emilia-Romagna, gli importi delle annualità pregresse.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 2.277,00**.

La ditta deve provvedere ad integrare l'importo (€ 2.115,72) già versato nel 2010 al momento del rilascio del precedente titolo, versando l'importo di **€ 161,28** come aggiornamento, prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.0 Monitoraggio della piezometria e subsidenza - Il concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva" parte integrante della stessa deliberazione, poiché la derivazione in argomento ricade nei casi con criticità elevata, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà realizzare un monitoraggio in continuo della piezometria in loco, da effettuarsi mediante una sonda ad alta frequenza, posizionata nel pozzo aziendale n. 1, e dovrà inviare i dati di misura, una volta all'anno, anche in via informatizzata, alla scrivente Struttura ARPAE - S.A.C. - Unità Gestione Demanio Idrico.

Anche durante la validità del presente provvedimento, in considerazione delle prossime valutazioni sulle condizioni dell'acquifero, specialmente a scala locale, la scrivente Struttura ARPAE, si riserva di porre alla ditta Agricola Italiana Alimentare (A.I.A.) spa, eventuali limitazioni al prelievo, anche durante la validità della presente concessione, dopo accurate valutazioni sugli ultimi risultati della campagna di monitoraggio in corso e sui dati scientifici di misura che saranno resi disponibili.

8.1 In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva", parte integrante della stessa deliberazione, poiché la derivazione in argomento riguarda un'utenza industriale e ricade nel settore di ricarica della falda di tipo A, come previsto nel vigente PTPC, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 472/L - Direzionale 70 - 41126 Modena;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.

Il concessionario, inoltre ai sensi della DGR n. 225 del 21/12/2016, è tenuto a :

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare

l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Conoide Secchia - confinato inferiore" codice 2390ER-DQ2-CCI con stato quantitativo buono e sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.